



Determinazione n. 108 del 23.05.2018: Atto di ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi";
- VISTO l'art. 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché l'art. 16, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base ai quali ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;
- VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, il quale introduce la figura del Responsabile dei dati personali;
- VISTE Le Linee Guida sui responsabili dei dati adottate il 13/12/2016, versione emendata e adottata in data 5/04/2017 dal Gruppo di Lavoro "art. 29 direttiva 95/46/CE per la protezione dei dati";
- CONSIDERATO che il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno previsto che per il trattamento dei dati effettuati da un'autorità pubblica "il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe essere assistito da una persona che abbia conoscenza specialistica della materia e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello interno del citato Regolamento";
- VISTO il comma 1 dell'art. 37 "Designazione del responsabile della protezione dei dati" del RGPD, ai sensi del quale "il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico [...]";
- CONSIDERATO che devono ritenersi tenuti alla designazione di un RPD i soggetti che oggi ricadono nell'ambito di applicazione degli artt. 18 - 22 del Codice, che stabiliscono le regole generali per i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici (ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, ecc.);
- VISTO, altresì, il comma 5 dell'art. 37 del RGPD, ai sensi del quale "il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in



particolare della conoscenza specialistica della normativa delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39”;

- VISTO l'art. 39 del RGPD che nell'individuare i compiti del Responsabile della protezione dei dati attribuisce a quest'ultimo l'onere di “informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento [...]”;

- VISTA la deliberazione consigliere n. 216 del 26/03/2018, con la quale è stato delegato il Dirigente Amministrativo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'individuazione e la nomina di un Responsabile della protezione dei dati in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente;

- PRESO atto, dunque, della necessità di assolvere alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, provvedendo a nominare il “Responsabile della protezione dei dati”;

- CONSIDERATO che tale mansione comporta un elevato grado di professionalità e competenza, in relazione ai compiti attribuiti;

- CONSIDERATO che la funzione in oggetto può essere assolta da un soggetto esterno all'organizzazione, purché lo stesso soddisfi tutti i requisiti richiesti dalla sezione 4 del RGPD;

- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;

- VISTO in particolare l'art. 2 “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...”;

- VISTO, altresì, l'art. 22 “Casi di esclusione” secondo cui “1. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali caratterizzate da un rapporto intuitu personae, che si esauriscano in una prestazione episodica, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, la quale non sia riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma. “;

- VISTO, altresì, l'art. 25 il quale prevede che “Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio...”;

- VISTA l'offerta presentata dallo studio legale WildSide (Human First), ns. prot. n. 4197 del 23/05/2018;

- VISTO, altresì, il Curriculum Vitae dell'Avvocato Cathy La Torre, che ha dimostrato di essere in possesso di adeguato livello di conoscenza specialistica, delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD;

- VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----



- la designazione del Responsabile della protezione dei Dati nella persona dell'avvocato Cathy La Torre, per il periodo di n. 2 anni, riconoscendole un compenso annuo onnicomprensivo di € 10.000,00;
- l'obbligo per il Responsabile della protezione dei Dati, di relazionare annualmente al Consiglio, in merito all'incarico affidato;
- l'accettazione dell'offerta pervenuta, che costituisce parte integrante della presente determinazione, in cui vengono specificate le attribuzioni spettanti al Responsabile della protezione dei Dati.

L'onere relativo all'esercizio finanziario 2018, pari a € 6.055,56 (euro seimilacinquantacinque/56), trova imputazione nell'UPB 1.1.3 (Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi), capitolo 1.1.3.016. (Spese per consulenze professionali) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018.

Gli oneri relativi alle successive annualità troveranno imputazione negli esercizi finanziari di competenza.

Roma, 23 maggio 2018

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari